

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2023, n. 15-6555

**Legge regionale 5/2018, articolo 11. Ulteriore aggiornamento del quadro gestionale degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, a modifica della D.G.R. n. 33-3978 del 26.09.2016 come modificata dalle D.G.R. n. 28-5084 del 20 maggio 2022 e D.G.R. n. 30-5607 del 12 settembre 2022.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare, disciplina:

- all'articolo 10 (Piani faunistico-venatori), la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, individuando nei comprensori omogenei il livello di programmazione sub-provinciale cui fare riferimento per i vari istituti faunistici previsti a norma di legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA);

- all'articolo 14 (Gestione programmata della caccia), commi 8, 9, 10 e 11, gli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, stabilendone le facoltà, la composizione e le attività;

l'articolo 38 (Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA) della legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015 sancisce che la Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa;

il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamate, a tale proposito:

la D.G.R. 8 maggio 1995, n. 179-45728, così come modificata dalla D.G.R. 9 giugno 1995, n. 374-46962 con cui, in attuazione della legge regionale 53/1995 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programmata della caccia e al calendario venatorio), sono stati approvati i comprensori omogenei e gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini;

la D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10-26362, così come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 13-6489 del 06.02.2023, con la quale sono stati determinati i "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", nonché la D.G.R. 02 marzo 1998, n. 5-24032, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 13-6489 del 06.02.2023, con la quale è stato approvato lo Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

la D.G.R. n. 33-3978 del 26.09.2016 con la quale, in attuazione dell'abrogato sopra richiamato articolo 38 della legge regionale 26/2015, è stato disposto l'accorpamento gestionale in ventidue Comitati di gestione degli ATC e CA.

Premesso, inoltre, che l'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/2018 conferma, anche nella sua nuova formulazione, la possibilità di tale accorpamento amministrativo dei Comitati di gestione degli ATC e CA, tenuto conto che la conseguente riduzione e razionalizzazione del numero degli organi direttivi è finalizzata verso una più efficiente e razionale programmazione e gestione degli interventi, così migliorando l'efficienza degli stessi; la realizzazione di un risparmio dal punto di vista economico-finanziario; una miglior gestione faunistico-venatoria (quali, per

esempio, ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, contenimento dei danni alla produzione agricola).

Dato atto che a seguito di istruttoria della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, finalizzata a verificare lo stato di raggiungimento dei sopra citati obiettivi, con D.G.R. n. 28-5084 del 20 maggio 2022 e D.G.R. n. 30-5607 del 12 settembre 2022, a seguito di alcune richieste di divisione pervenute dagli ATC, CA, amministratori locali, associazioni agricole e venatorie, a parziale modifica della D.G.R. n. 33-3978 del 26.09.2016 è stato disposto, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 5/2018, il nuovo quadro gestionale dei Comitati di gestione degli ATC e CA, derivante dalla divisione gestionale dei Comitati di gestione che ne avevano fatto richiesta.

Preso atto che con nota prot. n. 27120 del 17 novembre 2022 il Comune di Acqui Terme più trentanove Comuni ricadenti nel territorio di competenza dell’ATC AL3-AL4 hanno chiesto di incorporare gli Ambiti territoriali di Caccia, per mancanza di riduzione dei costi di gestione, nonché per problematiche di programmazione gestionale del territorio.

Dato atto che con nota prot. n. 3117 del 03 febbraio 2023 il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura ha richiesto al Comitato di gestione dell’ATC AL3-AL4 di valutare la richiesta presentata dai Sindaci e di comunicare al Settore le proprie deliberazioni.

Preso atto che il Comitato di gestione dell’ATC AL3-AL4 con deliberazione del 23 febbraio 2023, prot. n. 5320, agli atti del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura approvata all’unanimità dei presenti, ha formalizzato la divisione del vigente Comitato di gestione.

Dato atto che a seguito di istruttoria della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura in ordine alla sopraccitata richiesta emerge che la stessa è motivata sulla base delle argomentazioni che in modo analogo hanno supportato le divisioni degli ATC e CA disposte con la D.G.R. n. 28-5084 del 20 maggio 2022 e D.G.R. n. 30-5607 del 12 settembre 2022.

Ritenuto, pertanto, di disporre che, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 5/2018, il quadro gestionale dei Comitati di gestione degli ATC e CA, derivante dalla divisione gestionale del sopra riportato Comitato di gestione, è come di seguito rappresentato, a modifica della D.G.R. n. 33-3978 del 26.09.2016, come modificata dalle D.G.R. n. 28-5084 del 20 maggio 2022 e D.G.R. n. 30-5607 del 12 settembre 2022:

Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia CN 1  
Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia CN 2  
Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia CN 3  
Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia CN 4  
Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia CN 5  
Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AT 1 e AT 2  
Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia NO 1 e NO 2  
Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia AL 1  
Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia AL 2  
Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia AL 3  
Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia AL 4  
Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia VC 1 e VC 2  
Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia TO 1 e TO 2  
Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia TO 3, TO 4 e TO 5  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 1  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 2  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 3  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 4  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 5  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 6  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 7

Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 1  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 2  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 3  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 4  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 5  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino BI 1 e dell'Ambito territoriale di caccia BI 1  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino VC 1  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 1  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 2  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 3.

Preso atto inoltre che le disposizioni di cui al presente provvedimento mantengono inalterati tutti gli adempimenti in capo ai singoli ATC - CA previsti dalle disposizioni attuative regionali relativi, a titolo esemplificativo, all'ammissione dei cacciatori, al rilascio del tesserino venatorio, all'accertamento ed al risarcimento dei danni alla produzione agricola, al prelievo selettivo degli ungulati, all'organizzazione del territorio ai fini del prelievo del cinghiale, alla predisposizione delle proposte dei piani di prelievo numerici previsti dal calendario venatorio e all'anticipo del prelievo a determinate specie, ecc. così come previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dei citati Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e s.m.i..

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;  
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, a modifica della D.G.R. n. 33-3978 del 26.09.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 28-5084 del 20 maggio 2022 e D.G.R. n. 30-5607 del 12 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018, il quadro gestionale dei Comitati di gestione degli ATC e CA, derivante dalla divisione gestionale del Comitato di gestione ATC AL3-AL4, come in premessa rappresentato, stabilendo che:

- le Province competenti per territorio e la Città Metropolitana di Torino provvedano alla nomina dei Comitati di gestione, nel rispetto dell'articolazione gestionale di cui al presente provvedimento;
- di prendere atto che rimangono inalterati tutti gli adempimenti in capo ai singoli ATC - CA previsti dalle disposizioni attuative regionali relativi, ad esempio, all'ammissione dei cacciatori, al rilascio del tesserino venatorio, all'accertamento ed al risarcimento dei danni alla produzione agricola, al prelievo selettivo degli ungulati, all'organizzazione del territorio ai fini del prelievo del cinghiale, alla predisposizione delle proposte dei piani di prelievo numerici previsti dal calendario venatorio e all'anticipo del prelievo a determinate specie, ecc. così come previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dei Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e s.m.i.;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura di dare la massima diffusione ai contenuti della presente deliberazione, nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la sua attuazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

(omissis)